

COMUNE DI SORBOLO

(Provincia di Parma)

Piazza Libertà n° 1 - Telefono 0521/669611

fax 0521/669669 (C.A.P. 43058)

www.comune.sorbolo.pr.it

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 25 maggio 2005

Indice- sommario

Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Oggetto)

Art. 2 (Interpretazione)

Art. 3 (Sede delle adunanze)

Art. 4 (Consigliere anziano)

Titolo II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Presidente del Consiglio comunale)

Art. 5 (Presidente del Consiglio)

Capo II (Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6 (Adunanze del Consiglio)

Art. 7 (Convocazione)

Art. 8 (Procedura della convocazione)

Art. 9 (Avviso di convocazione)

Art. 10 (Ordine del giorno)

Capo III (Ordinamento delle adunanze)

Art. 11 (Deposito degli atti)

Art. 12 (Numero legale)

Art. 13 (Sedute del Consiglio comunale)

Capo IV (Disciplina delle adunanze)

Art. 14 (Comportamento dei consiglieri)

Art. 15 (Comportamento del pubblico)

Art. 16 (Polizia nell'aula)

Art. 17 (Disciplina delle sedute)

Art. 18 (Pubblicità delle sedute)

Capo V (Svolgimento delle sedute)

Art. 19 (Verifica del numero legale)

Art. 20 (Designazione degli scrutatori)

Art. 21 (Funzioni di segretario)

Art. 22 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

Art. 23 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

Art. 24 (Presentazione delle proposte ed interventi)
Art. 25 (Modalità degli interventi)
Art. 26 (Inosservanza della durata dell'intervento)
Art. 27 (Mozione d'ordine)
Art. 28 (Richiesta della parola per fatto personale)
Art. 29 (Questioni pregiudiziali e sospensive)
Art. 30 (Presentazione di emendamenti)
Art. 31 (Richiesta di votazione per parti separate)
Art. 32 (Chiusura della discussione)
Art. 33 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)
Art. 34 (Votazione di emendamenti relativi a proposte di deliberazione)
Art. 35 (Votazione per parti separate)
Art. 36 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)
Art. 37 (Forma delle votazioni)
Art. 38 (Votazione palese per appello nominale)
Art. 39 (Votazione per schede segrete)
Art. 40 (Esito delle votazioni)
Art. 41 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

Capo VI (Processi verbali)

Art. 42 (Compilazione dei processi verbali)
Art. 43 (Annotazioni a verbale)
Art. 44 (Sottoscrizione del processo verbale)
Art. 45 (Approvazione dei processi verbali)

Titolo III (Diritti e doveri dei consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

Art. 46 (Diritto d'iniziativa)
Art. 47 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)
Art. 48 (Interrogazioni, interpellanze, mozioni)
Art. 49 (Mozioni)
Art. 50 (Ordini del giorno)

Capo II (Doveri)

Art. 51 (Assenza dei consiglieri)
Art. 52 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

Titolo IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi del Consiglio)

Art. 53 (Organismi del Consiglio)

Capo II (Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 54 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

Capo III (Commissioni consiliari)

Art. 55 (Costituzione delle commissioni consiliari)
Art. 56 (Composizione delle commissioni consiliari)
Art. 57 (Funzioni delle commissioni)

Art. 58 (Nomina del Presidente)
Art. 59 (Convocazione)
Art. 60 (Partecipazione ai lavori della commissione)
Art. 61 (Disciplina delle sedute delle commissioni)
Art. 62 (Verbalizzazione delle sedute)
Art. 63 (Pubblicità)
Art. 64 (Commissioni d'indagine)

Capo IV (Gruppi consiliari)

Art. 65 (Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)
Art. 66 (Conferenza dei Capigruppo consiliari)

Capo V (Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)

Art. 67 (Risorse finanziarie)
Art. 68 (Tipologie e procedure di spesa)

Titolo V (Disposizioni finali)

Art. 69 (Disposizione transitoria)
Art. 70 (Norma finale)

* * * *

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale

Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione della legge e dello statuto.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Quando nel corso delle sedute consiliari occorra prendere decisioni in casi non contemplati dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, vi provvede il Presidente ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento.

2. Se lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio comunale, che si esprime a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Sono sottoposte al Presidente le eccezioni, sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento afferenti la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno. Se l'eccezione non possa essere subito decisa, il Presidente sospende la seduta per esaminarla e risolverla. Quando l'eccezione sollevata si appalesi particolarmente complessa il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima a successiva seduta.

Art. 3 (Sede delle adunanze)

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'apposita sala.

2. Tuttavia, il Presidente del consiglio può decidere che le adunanze consiliari si tengano in luoghi diversi nell'ambito del territorio comunale, in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4 (Consigliere anziano)

1. Agli effetti del presente regolamento, è consigliere anziano colui che nelle ultime elezioni ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza; in caso di parità di voti, è consigliere anziano il più anziano di età, sempre escluso il Sindaco neoeletto ed i candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri.

2. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, è considerato tale il consigliere presente all'adunanza che abbia ottenuto nelle ultime elezioni la cifra elettorale più alta.

Titolo II (Funzionamento del Consiglio comunale)

Capo I (Presidente del Consiglio comunale)

Art. 5 (Presidente del Consiglio)

1. Il Sindaco è Presidente del Consiglio comunale. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa' le veci il Vicesindaco.

Capo II (Convocazione del Consiglio comunale)

Art. 6 (Adunanze del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce:

a) d'iniziativa del Presidente, il quale ne stabilisce altresì l'ordine del giorno;
b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali, affinché deliberi su questioni determinate rientranti nelle attribuzioni riconosciutegli dalla legge e dallo Statuto; in tal caso, il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune, inserendo nell'ordine del giorno le questioni oggetto della medesima.

2. Se la richiesta di convocare il consiglio provenga da un numero di consiglieri inferiore a quello prescritto o esuli da argomenti spettantigli a norma di legge, il Presidente ne dà motivata comunicazione al richiedente.

Art. 7 (Convocazione)

1. Alla convocazione del Consiglio comunale provvede il suo Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta da chi ne fa' le veci ai sensi del presente regolamento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal consigliere anziano.

Art. 8 (Procedura della convocazione)

1. L'avviso per la convocazione del Consiglio, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, è consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno tre giorni antecedenti quello stabilito per l'adunanza di prima convocazione, computati ai sensi del c.p.c.

2. Nei casi d'urgenza, l'avviso e l'elenco sono consegnati almeno ventiquattr'ore prima.

3. Se il consigliere vi presti l'assenso, la convocazione, ad ogni effetto previsto dal presente regolamento e dallo Statuto, può avvenire mediante comunicazione telematica, all'indirizzo da quegli indicato.

Art. 9 (Avviso di convocazione)

1. La consegna dell'avviso di convocazione risulta da dichiarazione del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione, oltre alla prima, indica il giorno e l'ora della seconda convocazione, a seguito della eventuale diserzione della prima seduta per mancanza del numero legale. La riunione di seconda convocazione, per la cui validità è necessaria la sussistenza del numero legale di cui all'art. 12 del presente regolamento, si tiene in giorno diverso da quello della prima, e di essa è data comunicazione ai consiglieri assenti nel domicilio da loro eletto.

3. I consiglieri che non risiedono nel territorio comunale vi eleggono per iscritto domicilio, presso cui sono consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Il domicilio del consigliere che, benché richiesto di eleggerne uno speciale, non vi abbia provveduto, si intende fissato presso la Segreteria comunale.

Art. 10 (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno, è pubblicato all'albo pretorio e di esso è data adeguata pubblicità.

Capo III (Ordinamento delle adunanze)

Art. 11 (Deposito degli atti)

1. Le proposte di deliberazione concernenti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, nonché la documentazione loro concernente, sono depositati presso la segreteria comunale almeno il giorno prima della relativa seduta.

Art. 12 (Numero legale)

1. Ai fini della validità delle sedute, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consiglio, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo statuto richiedano una presenza qualificata.

3. I consiglieri che, dovendo obbligatoriamente astenersi dal prendere parte ad una deliberazione, sono tenuti ad allontanarsi dalla sala delle adunanze, non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta. I consiglieri che, invece, volontariamente si astengano concorrono alla formazione del numero legale ma non si computano nel numero dei votanti.

Art. 13 (Sedute del Consiglio comunale)

1. Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Decorsi trenta minuti dal momento indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta la seduta.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso processo verbale, nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti e fatta menzione delle assenze.

Capo IV (Disciplina delle adunanze)

Art. 14 (Comportamento dei consiglieri)

1. Nella discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure circa atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi nel rispetto delle libertà di espressione e di valutazione altrui, con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e divieto di interventi concernenti dati sensibili ai sensi di legge.

2. Se un consigliere turba l'ordinato svolgimento dell'adunanza, sovrappone il proprio all'altrui intervento, pronuncia parole sconvenienti o non si attiene alle regole di comportamento dianzi menzionate, il Presidente lo richiama.

3. Il richiamato può fornire spiegazione del proprio comportamento, a seguito della quale il Presidente conferma o ritira il richiamo.

4. Se il consigliere persiste nel suo comportamento senza tenere conto dei richiami rivoltigli, il Presidente gli interdice la parola.

5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.

Art. 15 (Comportamento del pubblico)

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta consiliare.

2. Il Presidente dispone l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino alle regole di comportamento dianzi stabilite. Chi sia stato espulso non è riammesso nell'aula per tutta la seduta. Nel caso di grave turbamento della seduta o qualora non sia stato possibile accertare l'identità dell'autore dei disordini, il Presidente, dopo averne dato ammonizione, può far sgomberare l'aula.

Art. 16 (Polizia nell'aula)

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, della Polizia locale.

Art. 17 (Disciplina delle sedute)

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai consiglieri, ad eccezione degli assessori che non siano consiglieri comunali.

2. Oltre al segretario ed ai dipendenti comunali eventualmente addetti alla verbalizzazione delle sedute, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di dirigenti e funzionari del Comune, di rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.

3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

4. Il Presidente, qualora un consigliere sia affetto da limitazioni della propria capacità fisica, può autorizzare la presenza di un suo assistente personale di fiducia all'uopo indicato.

5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su invito da parte del Presidente.

Art. 18 (Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo che:

- a) si debbano esprimere apprezzamenti e valutazioni circa persone determinate;
- b) lo stesso consiglio, con deliberazione motivata ed a maggioranza dei votanti, decida di procedere in seduta segreta;
- c) la seduta segreta sia prescritta dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.

Capo V (Svolgimento delle sedute)

Art. 19 (Verifica del numero legale)

1. La seduta del Consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale o da chi ne fa' le veci, per accertare l'esistenza del numero legale.

2. Dopo la verifica del numero legale fatta in esordio di seduta, il Presidente, durante la medesima, non è obbligato ad accertarne la permanenza, a meno che non ne sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro consigliere, che in ogni caso a tal fine si considera presente.

3. Alla verifica del numero legale che sia richiesta durante lo svolgimento di un intervento si procede allorché si sia concluso.

4. Se venga accertata la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta fino ad un massimo di trenta minuti, affinché sia ripristinato. Decorso inutilmente tale lasso di tempo, il Presidente dichiara deserta la seduta, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei quali non fosse stata conclusa la trattazione.

Art. 20 (Designazione degli scrutatori)

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara la validità della seduta consiliare e designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatore, di cui almeno uno rappresentante dei gruppi di minoranza consiliare.

Art. 21 (Funzioni di segretario)

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario comunale o da chi ne faccia legalmente le veci.

2. Il Consiglio può affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o del suo sostituto.

3. Il segretario comunale o chi ne fa' le veci è impedito ad esercitare le sopradette funzioni se ricorrono gli stessi casi in cui la legge impedisce ai consiglieri di prender parte alle deliberazioni.

Art. 22 (Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza)

1. Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione estranea agli argomenti oggetto della convocazione.

2. In presenza di fatti e circostanze eccezionali, il consigliere che intenda effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno ne fa' richiesta per iscritto al Presidente prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve contenere l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.

3. Qualora il Presidente ritenga di accogliere la richiesta, ne partecipa il consiglio e concede la parola al consigliere, al termine della seduta, per non più di cinque minuti, oppure ne rinvia la trattazione alla seduta successiva.

4. In ogni caso, non possono essere deliberati né discussi argomenti postulanti una deliberazione, che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23 (Ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno)

1. La trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta consiliare è effettuata nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

2. Sulla proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, il consiglio, all'inizio ovvero nel corso della seduta, con votazione espressa a maggioranza assoluta dei votanti, può modificare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 24 (Presentazione delle proposte ed interventi)

1. Qualora in merito ad una proposta di deliberazione il Sindaco, l'assessore delegato ovvero il consigliere proponente abbiano predisposto una relazione, il Presidente ne dispone la lettura prima della discussione della proposta.

2. Successivamente, il Presidente ammette ad intervenire i consiglieri e gli assessori, nell'ordine in cui lo abbiano richiesto.

3. Il relatore ha facoltà di replicare agli interventi di cui sopra per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga emendamenti presentati ai sensi del presente regolamento.

Art. 25 (Modalità degli interventi)

1. I consiglieri e gli altri aventine diritto che intendono parlare su di un argomento iscritto all'ordine del giorno ne fanno richiesta al Presidente e attendono che questi accordi loro la parola.

2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere a singoli consiglieri.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere può parlare due volte: la prima per non più di quindici minuti, la seconda per non più di cinque.

4. La durata degli interventi di cui al precedente comma è di venti e dieci minuti rispettivamente se si debba discutere del bilancio preventivo o del conto consuntivo, dello strumento urbanistico generale o delle sue varianti, nonché dello statuto e dei regolamenti comunali.

5. Per particolari esigenze il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può derogare ai limiti massimi di durata degli interventi previsti dai commi che precedono.

6. Sono fatti salvi i diversi limiti di durata eventualmente diversamente specificati in altre disposizioni del presente regolamento.

7. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di durata contemplati dai commi precedenti.

Art. 26 (Inosservanza della durata dell'intervento)

1. Allo scadere della durata dell'intervento, il Presidente invita il consigliere a concluderlo, salvo che questi ritenga di utilizzare immediatamente il tempo concessogli per il secondo intervento.

2. Scadutane la durata, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.

Art. 27 (Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una proposta di deliberazione siano osservati la legge, lo statuto e i regolamenti.

2. Ogni consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine, specificandone le ragioni.

3. Il Presidente, qualora ritenga ammissibile la mozione d'ordine, concede immediatamente la parola al richiedente per la sua illustrazione, che non deve eccedere i tre minuti.

4. Ove la mozione d'ordine comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo gli interventi dei consiglieri ad essa contrari, che debbono avere durata non superiore a tre minuti.

Art. 28 (Richiesta della parola per fatto personale)

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse, l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale ne precisa i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste e se sia effettivamente riferibile al consigliere. Qualora il consigliere insista nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio a maggioranza dei votanti, seduta stante, senza discussione.

3. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

Art. 29 (Questioni pregiudiziali e sospensive)

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva consiste nella richiesta motivata del rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono proposte da uno o più consiglieri prima dell'inizio della discussione di merito, a pena di decadenza.

3. Tali questioni sono discusse e votate dal consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, prima della discussione di merito. Nella discussione di esse questioni può prendere la parola, oltre al proponente o ad uno solo dei proponenti, un solo consigliere contrario per ogni gruppo consiliare e, entrambi, per un periodo non superiore ai cinque minuti.

Art. 30 (Presentazione di emendamenti)

1. Ciascun consigliere ha facoltà di presentare emendamenti concernenti l'argomento iscritto all'ordine del giorno entro le ventiquattr'ore antecedenti la seduta, ovvero nelle dodici ore antecedenti nel caso di convocazione d'urgenza.

2. Gli emendamenti sono redatti per iscritto, datati, sottoscritti e presentati al Presidente, che ne distribuisce copia ai consiglieri presenti.

3. Pena la loro inammissibilità, gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. La verifica di attinenza viene effettuata dal Presidente.

4. Sono comunque inammissibili gli emendamenti comportanti integrazioni e modificazioni ai testi delle proposte di deliberazioni che, richiedendo la verifica della loro regolarità tecnica o contabile, non siano muniti dei pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria prescritti dalla legge.

Art. 31 (Richiesta di votazione per parti separate)

1. In caso di deliberazione articolata in più parti autonome, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei votanti, procede alla votazione separata sulle singole parti componenti la deliberazione, secondo le richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo che ne risulta.

Art. 32 (Chiusura della discussione)

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

Art. 33 (Dichiarazioni di voto e apertura delle votazioni)

1. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto o di astensione, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e per una durata non superiore a cinque minuti.

2. Qualora sia stata richiesta la votazione di una deliberazione per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgono sul complesso dell'argomento trattato, comprensivo delle parti su cui si voterà in modo separato.

3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diverso da quello dichiarato dal consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto di rendere propria dichiarazione di voto, entro il medesimo limite temporale dianzi previsto.

4. Prima di procedere alla votazione il Presidente cura che siano avvertiti tutti i consiglieri di cui è stata accertata la presenza e, quindi, dichiara aperte le operazioni di voto.

Art. 34 (Votazione di emendamenti relativi a proposte di deliberazione)

1. Nel caso in cui siano stati presentati ed ammessi alla votazione emendamenti relativi alle proposte di deliberazione, si votano dapprima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi o sostitutivi ed infine quelli aggiuntivi.
2. Il testo definitivo della proposta di deliberazione, risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

Art. 35 (Votazione per parti separate)

1. Qualora si proceda a votazione per parti separate, le parti della proposta di deliberazione che abbiano ottenuto il voto favorevole del Consiglio sono composte in un testo complessivo, che indi è sottoposto a votazione finale.

Art. 36 (Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria)

1. Intervenuta la replica del relatore il Consiglio, prima della votazione, a maggioranza assoluta dei votanti, può decidere di votare la proposta nella sua formulazione originaria, cosicché si produca la decadenza degli emendamenti presentati e della richiesta di votazione per parti separate.
2. In tal caso, è posta in votazione la proposta nel suo testo originario e sono ammesse esclusivamente le dichiarazioni di voto.

Art. 37 (Forma delle votazioni)

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese.
2. La votazione segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento.

Art. 38 (Votazione palese per appello nominale)

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne faccia richiesta per iscritto almeno un quinto dei consiglieri assegnati, dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente rimette l'appello al segretario, affinché questi, presa nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni, li comunichi al Presidente per la proclamazione del risultato.

Art. 39 (Votazione per schede segrete)

1. Per le deliberazioni concernenti persone la votazione è a scrutinio segreto.
2. Nella votazione per schede segrete, il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'apposita urna.
3. Le operazioni di scrutinio sono effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.

4. Le schede bianche e le nulle si computano nel numero dei votanti per la determinazione della maggioranza.

5. I consiglieri che si astengono dalla votazione lo comunicano al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 40 (Esito delle votazioni)

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano una maggioranza qualificata.

2. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.

3. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

4. In caso di parità di voti, la proposta di deliberazione non è approvata. La medesima proposta può essere nuovamente iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, risultando per essa conservata l'istruttoria precedentemente svolta.

Art. 41 (Deliberazioni immediatamente eseguibili)

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con votazione separata espressa dalla maggioranza dei componenti.

Capo VI (Processi verbali)

Art. 42 (Compilazione dei processi verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del segretario; essi riassumono gli interventi tenuti nel corso della seduta e riportano il testo integrale della deliberazione nonché il numero dei voti resi pro e contro la proposta.

2. I processi verbali, inoltre, contengono i nomi dei consiglieri presenti all'atto della votazione su ogni singolo argomento iscritto all'ordine del giorno, con indicazione di quelli che si sono astenuti e menzione se si sia proceduto a votazione in seduta pubblica o segreta, con scrutinio pubblico o segreto.

Art. 43 (Annotazioni a verbale)

1. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto sono riportati integralmente nel processo verbale, ovvero gli sono allegati, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario entro tre giorni da quello della seduta.

2. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel processo verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Art. 44 (Sottoscrizione del processo verbale)

1. Il processo verbale delle adunanze è firmato dal Presidente del consiglio e dal segretario.

Art. 45 (Approvazione dei processi verbali)

1. I processi verbali delle adunanze sono approvati dal consiglio di norma in una delle sue due sedute successive. Con la loro approvazione cessa l'obbligo di conservazione degli eventuali supporti magnetici utilizzati ai fini della registrazione degli interventi.

2. Sulle obiezioni o richieste di rettificare il processo verbale presentate dai consiglieri decide il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei votanti. Esse debbono limitarsi alla descrizione letterale delle modificazioni, integrazioni o rettifiche che si intendono apportare al processo verbale, senza che sia ammesso ritornare nel merito dell'argomento trattato.

Titolo III (Diritti e doveri dei consiglieri comunali)

Capo I (Diritti)

Art. 46 (Diritto d'iniziativa)

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti attribuzioni consiliari e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 47 (Diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti da parte dei consiglieri)

1. I consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti necessari all'esercizio del loro mandato ai sensi dello Statuto e del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso.

2. In ogni caso, la richiesta di accesso al registro di protocollo identifica l'argomento relativamente al quale il consigliere intende consultare atti o documenti o estrarne copia, ed il periodo temporale in cui indicativamente tali atti e documenti siano stati posti in essere.

3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno nonché le istanze, le petizioni e le proposte previste dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento sono trasmesse tempestivamente ai capigruppo consiliari.

Art. 48 (Interrogazioni, interpellanze, mozioni)

1. I consiglieri possono presentare, singolarmente o collettivamente, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardino l'attività del Comune o che possano interessare la comunità locale.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta, di avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o di conoscere le risoluzioni che il Comune abbia preso o intenda prendere circa questioni determinate.

3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

4. Le interrogazioni e le interpellanze sono formulate per iscritto e firmate dal proponente. Quando ne siano presentate diverse che riguardino argomenti identici, connessi o analoghi, il Presidente può disporre che siano trattate contemporaneamente.

5. Le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno e presentate al consiglio di regola nella seduta successiva alla loro protocollazione. Ad esse è data risposta entro trenta giorni dalla loro presentazione.

6. Sulla risposta data all'interrogazione o all'interpellanza ha diritto d'intervenire l'interrogante o l'interpellante, a titolo di breve replica, per non più di cinque minuti.

7. Qualora il consigliere non sia presente alla seduta in cui si dovrebbe discutere l'interrogazione o l'interpellanza da lui presentata, questa è rinviata alla seduta successiva, salvo che il proponente non ne abbia chiesto la trattazione anche in sua assenza.

Art. 49 (Mozioni)

1 La mozione consiste in una proposta di deliberazione inerente attribuzioni spettanti per legge al Consiglio comunale. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi alle attribuzioni consiliari, al fine di pervenire a decisione su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto circa i criteri seguiti o da seguire nella trattazione di determinate questioni e può concludersi con un giudizio in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.

2. La mozione può essere formulata da ciascun consigliere ed è presentata in forma scritta al Presidente, il quale, se a proprio giudizio la ritenga attinente ad attribuzioni consiliari, la inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, altrimenti dà motivata comunicazione del diniego al consigliere che l'ha presentata.

3. Se non concretino mero atto d'indirizzo, le mozioni comportano l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile e sono sottoposte a votazione.

Art. 50 (Ordini del giorno)

1. L'ordine del giorno concerne fatti o questioni che investono interessi della collettività locale o problemi politico-sociali di carattere generale.

2. L'ordine del giorno, indirizzato al Presidente del consiglio, è formulato per iscritto, indica gli eventuali suoi destinatari ed è trattato entro la seconda seduta pubblica successiva alla sua presentazione.

3. Il proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo possono intervenire il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri, ciascuno per un massimo di cinque minuti.

4. D'accordo con il proponente, l'ordine del giorno può subire emendamenti, modificazioni o accorpamenti, questi ultimi qualora siano presentati più ordini del giorno per argomenti analoghi. A

conclusione del dibattito, l'ordine del giorno, nella sua formulazione originaria ovvero in quella emendata, modificata o accorpata, viene messo ai voti.

Capo II (Doveri)

Art. 51 (Assenza dei consiglieri)

1. Anche se non ne sia sollecitato, il consigliere che non abbia potuto intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato deve indicarne per iscritto il motivo al Presidente entro la prima seduta successiva.

Art. 52 (Casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni)

1. Il Sindaco ed i consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Titolo IV (Organizzazione del Consiglio comunale)

Capo I (Organismi del Consiglio)

Art. 53 (Organismi del Consiglio)

1. Sono organismi del Consiglio comunale le commissioni consiliari e d'indagine ed i Gruppi consiliari.

Capo II (Presidenza del Consiglio comunale)

Art. 54 (Compiti e poteri del Presidente del Consiglio comunale)

1. Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa' le veci:

- a) rappresenta il Consiglio comunale e lo presiede;
- b) predispose l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, in conformità allo statuto ed al presente regolamento;
- c) stabilisce le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
- d) assicura ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune è dotato;
- e) esamina le giustificazioni delle assenze dalle sedute del Consiglio prodotte dai consiglieri e propone al Consiglio i conseguenti provvedimenti;
- f) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio del diritto di iniziativa;
- g) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa;
- h) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando ciò sia ritenuto utile per l'esame di specifici problemi o di singole deliberazioni;

- i) veglia circa l'osservanza da parte dei consiglieri e del pubblico delle regole di comportamento da tenere durante le sedute consiliari a norma del presente regolamento;
- h) provvede a quant'altro attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

2. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine della seduta e per assicurare durante la medesima l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

Capo III (Commissioni consiliari)

Art. 55 (Costituzione delle commissioni consiliari)

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni consultive istituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2. Le commissioni consiliari possono essere istituite su argomenti concernenti le attribuzioni del consiglio comunale, raggruppate, anche in forma aggregata, per materie omogenee.
3. Le commissioni sono istituite con deliberazione consiliare approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che stabilisce:
 - a) il numero dei componenti, in misura non inferiore ai cinque e non eccedente i sette, compresi il Presidente ed il Vicepresidente;
 - b) gli argomenti di cui debbano occuparsi;
 - c) quant'altro occorra per il loro funzionamento o sia previsto dal presente regolamento.
3. Le commissioni durano in carica quanto il Consiglio comunale, salva la minore durata prevista dal consiglio stesso nella deliberazione istitutiva.

Art. 56 (Composizione delle commissioni consiliari)

1. Le commissioni sono composte da consiglieri, eletti dal Consiglio con votazione segreta e con voto limitato ad un componente. In caso di parità di voti, è eletto il consigliere che sia stato nelle ultime elezioni candidato alla carica di Sindaco, oppure dal consigliere che nelle elezioni abbia riportato la cifra elettorale più alta.
2. I seggi di commissario sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi consiliari. A tal fine si divide il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo nel consiglio comunale successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi di commissario da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi di commissario da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascun gruppo ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. Il seggio spettante ad un gruppo consiliare che rimanesse vacante sarà assegnato ad altro gruppo che abbia ottenuto il maggior numero quoziente con il metodo anzidetto. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito per sorteggio. In ogni caso, ciascun gruppo ha diritto a vedersi rappresentato da almeno un commissario, purché corrisponda ad una delle liste di candidati alle cariche di Sindaco e di consigliere nelle ultime elezioni utili.
3. I gruppi consiliari diversi da quelli corrispondenti alle liste di candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere nelle ultime elezioni utili concorrono alla ripartizione dei seggi di commissario con il criterio di cui al comma precedente, fatta eccezione per la riserva prevista dall'ultimo periodo del medesimo comma.

Art. 57 (Funzioni delle commissioni)

1. Le commissioni consiliari hanno funzioni consultive, ferme restando le competenze degli altri organi del Comune.

Art. 58 (Nomina del Presidente)

1. Nella medesima seduta in cui procede alla nomina della Commissione, il consiglio elegge tra i commissari, con votazioni segrete e con voto limitato ad un componente, un Presidente ed un vicepresidente. In caso di parità di voti, si procede ai sensi dell'art. 56, comma 1, ultimo periodo del presente regolamento.

2. Con le stesse modalità, il consiglio può revocare il Presidente e il vicepresidente, provvedendo nella stessa seduta alla loro sostituzione.

Art. 59 (Convocazione)

1. Il Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, il vicepresidente, convoca le commissioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, che è pubblicato all'albo pretorio. La convocazione è data con almeno tre giorni d'anticipo sulla data fissata per la seduta ed almeno ventiquattr'ore prima nei casi d'urgenza.

2. Se ne sia richiesto per iscritto da almeno un terzo dei componenti o dal Sindaco, il Presidente o chi ne fa' le veci convoca le commissioni entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, salva motivata impossibilità.

3. La seduta della Commissione è valida quando è presente la metà dei componenti.

4. Le commissioni si esprimono a maggioranza assoluta dei votanti, salve le diverse disposizioni del presente regolamento.

Art. 60 (Partecipazione ai lavori della commissione)

1. Il Sindaco e gli assessori non facenti parte della commissione possono partecipare alle sue sedute, pur senza prendere parte ad eventuali votazioni.

1-bis. I consiglieri comunali non facenti parte della commissione possono solo assistere alle sue sedute.

2. E' facoltà del Presidente della commissione richiedere la partecipazione alle proprie sedute del Sindaco o degli assessori competenti.

3. Su richiesta dei rispettivi Presidenti, possono essere invitati alle sedute delle commissioni dirigenti, tecnici, esperti e funzionari nonché altre persone estranee al Comune, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

Art. 61 (Disciplina delle sedute delle commissioni)

1. Il Presidente della commissione dirige la discussione, determina l'ordine degli interventi dei commissari, accorda loro la parola e, qualora lo ritenga necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.
2. In caso di dissenso sulle modalità e sui tempi di intervento decisi dal Presidente, delibera la commissione a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 62 (Verbalizzazione delle sedute)

1. Un componente della commissione designato dal Presidente redige, in forma di resoconto sommario, il processo verbale della seduta.
2. La commissione approva, all'esito della seduta, il relativo processo verbale, che viene sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.
3. All'atto della approvazione del processo verbale, i commissari possono procedere al riscontro ed eventualmente alla correzione delle sintesi dei loro interventi, prima della sua formale approvazione.

Art. 63 (Pubblicità)

1. Le forme di pubblicità delle sedute delle commissioni sono definite dalle commissioni stesse.

Art. 64 (Commissioni d'indagine)

1. Il consiglio comunale, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività del Comune.
2. La deliberazione istitutiva delle commissioni, oltre a quanto già previsto dal presente regolamento per le commissioni consultive, definisce le questioni di cui l'indagine deve occuparsi, la durata in carica, le eventuali risorse umane e finanziarie loro assegnate.
3. Le commissioni sono composte da Consiglieri scelti con criterio proporzionale, nominati con le stesse modalità previste dal presente regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni consiliari consultive.
4. Le commissioni hanno il potere di esaminare gli atti del Comune e di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
5. Le commissioni d'indagine funzionano validamente quando ne è presente almeno la metà dei componenti, e si pronunciano a maggioranza assoluta dei votanti.
6. I lavori delle commissioni d'indagine si concludono con l'approvazione di una relazione finale, indirizzata al Sindaco o alla Giunta comunale, cui questi danno risposta entro sessanta giorni dal suo ricevimento, salvo proroga disposta per giustificato motivo.

Capo IV (Gruppi consiliari)

Art. 65 (Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare.
2. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene e formarne uno nuovo o aderire ad altro Gruppo esistente che ne accetti l'adesione; il consigliere recedente dà comunicazione scritta del recesso al Presidente del consiglio, allegando, qualora aderisca ad un Gruppo preesistente, la dichiarazione di accettazione del Capo del Gruppo al quale aderisce.
3. I Gruppi consiliari sono validamente formati anche da un solo consigliere.
4. Ciascun Gruppo consiliare designa il proprio Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente entro venti giorni dalla prima seduta del consiglio comunale successiva alle elezioni, o entro venti giorni dalla sua costituzione se non si tratti di Gruppo corrispondente ad una delle liste di candidati alle cariche di Sindaco e di Consigliere nelle ultime elezioni utili.
5. In difetto della predetta comunicazione, Capo del Gruppo o dei Gruppi facenti parte della maggioranza consiliare è il rispettivo consigliere che nelle elezioni abbia riportato la cifra elettorale più alta. Nel medesimo caso, Capo del Gruppo o dei Gruppi di minoranza è il rispettivo consigliere che sia stato nelle ultime elezioni candidato alla carica di Sindaco, oppure, se il Gruppo non sia formato da alcun candidato a Sindaco, dal consigliere che nelle elezioni abbia riportato la cifra elettorale più alta.

Art. 66 (Conferenza dei Capigruppo consiliari)

1. La conferenza dei Capigruppo consiliari è convocata dal Presidente del consiglio per esaminare problematiche rilevanti per l'attività politico-amministrativa del Comune.

Capo V (Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari)

Art. 67 (Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento degli organismi consiliari sono stanziare nell'appropriato centro di spesa del bilancio di previsione annuale e del piano esecutivo di gestione.
2. Se ne ravvisi la necessità, il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Presidenti delle commissioni consiliari, ha facoltà di richiedere l'iscrizione nel bilancio annuale di previsione e nel piano esecutivo di gestione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari, da gestire in modo autonomo.

Art. 68 (Tipologie e procedure di spesa)

1. L'utilizzazione delle risorse finanziarie attribuite agli organismi consiliari spetta esclusivamente ai loro Presidenti. In tale attività è escluso l'intervento di altri organi del Comune.
2. Gli organismi consiliari, nei limiti delle dotazioni finanziarie loro assegnate, possono autorizzare l'effettuazione di spese:
 - a) telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
 - b) per abbonamenti a giornali, riviste e libri attinenti all'espletamento del mandato;

- c) per l'acquisto di strumentazioni informatiche, tecnologiche e di arredi;
- d) per l'organizzazione e la pubblicizzazione di iniziative politico-istituzionali connesse alle finalità del Comune, quali l'organizzazione di tavole rotonde, convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti il Comune.

3. Nell'attività di gestione delle risorse finanziarie attribuite agli organismi consiliari trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari ordinariamente vigenti per il Comune in materia di scelta del contraente e di tenuta della contabilità.

Titolo V (Disposizioni finali)

Art. 69 (Disposizione transitoria)

1. E' confermata la consistenza dei Gruppi consiliari in atto all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Conservano efficacia le designazioni dei Capigruppo consiliari validamente effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 70 (Norma finale)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione lo Statuto comunale e le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.
2. Ove il presente regolamento faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, la disposizione applicabile è assunta con riferimento all'epoca dell'adozione del provvedimento attuativo della correlativa disposizione regolamentare.
3. E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 37 del 27 aprile 1972. E' altresì abrogata ogni disposizione regolamentare del Comune incompatibile con il presente regolamento.
4. L'entrata in vigore di norme aventi nella gerarchia delle fonti normative rango superiore a quelle previste dal presente regolamento abrogano le sue disposizioni con esse incompatibili.

* * * * *